

**Settecento anni dallo Statuto  
della Mercanzia di Perugia del 1323**

**a cura di**

**Giuseppe Severini e Ferdinando Treggiari**

**Morlacchi Editore**

La pubblicazione ha ricevuto il sostegno finanziario di



In copertina: Archivio di Stato di Perugia, *Collegio della Mercanzia di Perugia*, Statuti, matricole, iscrizioni, riforme, II (1356-1599), c. 45r (Statuto del 1377, stemma dell'Arte)

Prima edizione 2025

Impaginazione: Martina Galli

Isbn: 978-88-9392-577-8

DOI: 10.61014/Mercanzia/Statuto700



The online digital edition is published in Open Access on [series.morlacchilibri.com](http://series.morlacchilibri.com)  
Content license: except where otherwise noted, the present work is released under Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>). This license allows you to share any part of the work by any means and format, modify it for any purpose, including commercial, as long as appropriate credit is given to the author, any changes made to the work are indicated and a URL link is provided to the license.

© 2025 Author(s)

Published by Morlacchi Editore

Pzza Morlacchi, 7/9, 06123 Perugia, Italy

[redazione@morlacchilibri.com](mailto:redazione@morlacchilibri.com) | [www.morlacchilibri.com](http://www.morlacchilibri.com)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2025 presso Logo spa, Borgoricco (PD).

## Indice

LEONARDO VARASANO	
<b>Prefazione</b>	7
GIUSEPPE SEVERINI	
<b>Introduzione</b>	9
TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI	
<b>Un medioevo di mercanti, giuristi e cavalieri. Elementi di contrapposizione e di condivisione</b>	15
MARIO ASCHERI	
<b>Un'edizione eccellente: gli statuti della Mercanzia di Perugia</b>	29
FERDINANDO TREGGIARI	
<b>Leggendo lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323</b>	39
SANDRO NOTARI	
<b>Alcune note di confronto tra lo Statuto dei mercanti di Roma (1317) e quello della Mercanzia di Perugia (1323)</b>	65
ATTILIO BARTOLI LANGELI	
<b>Lo statuto e l'alfabeto: un'invenzione notarile per la Mercanzia (1377)</b>	97
GREGORIO CESTINI	
<b>Baldo degli Ubaldi <i>advocatus</i> della Mercanzia. Prime ricerche</b>	109

## Alcune note di confronto tra lo Statuto dei mercanti di Roma (1317) e quello della Mercanzia di Perugia (1323)\*

### *Abstract*

Il saggio mette a confronto gli Statuti dei mercanti di Roma con quelli della Mercanzia di Perugia, tra loro divisi da soli sei anni (1317, 1323). La lettura dei due testi fa emergere alcune similitudini tra le esperienze storiche delle due *universitates*, sia nell'organizzazione interna sia nell'estensione delle competenze della giurisdizione mercantile. A differenza dell'associazione romana, i mercanti di panni perugini videro riconosciuti dall'ordinamento del Comune funzioni di schietta natura costituzionale, segno di una preminenza cittadina sorta allora e perpetuata nei secoli.

### *Keywords*

Statuti medievali, mercanti, diritto

### *Premessa*

Nei primi anni del Trecento varie *universitates mercatorum* delle città dell'Italia centro-settentrionale, tra cui alcuni dei principali centri urbani a regime comunale, emanarono propri statuti. Se ne contano almeno dieci tra il 1305 e il 1338, tra i quali gli statuti delle arti mercantili di città quali Pisa, Firenze, Roma, Perugia, Milano, Siena<sup>1</sup>.

---

\* Lo scritto rielabora la relazione svolta il 24 novembre 2023 al Convegno di studi *Per i 700 anni dello Statuto del 1323 della Mercanzia di Perugia*, Perugia, Palazzo dei Priori, promosso e organizzato dal Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Perugia, della Regione Umbria, del Comune di Perugia. Voglio esprimere un vivo ringraziamento al Rettore del Nobile Collegio, dott. Giuseppe Severini, per il gradito invito a prendere parte ai lavori.

1. L'elenco accurato degli statuti mercantili emanati in questa fase storica si deve a Lorenzo Tanzini. Dopo il *Breve Mercantie mercatorum Papie*, risalente

La redazione di statuti mercantili nel breve arco di anni indicato assume rilievo per chi si prefigga di offrire spunti di riflessione comparata tra lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323 e i coevi prodotti normativi mercantili di altre realtà cittadine. Il quasi contemporaneo impulso da parte di riguardevoli *universitates* a redigere statuti – o a dare forma organica a complessi normativi preesistenti – pone infatti l'interrogativo dell'esistenza di tratti comuni alle vicende storiche delle principali associazioni mercantili italiane nei primi decenni del Trecento, al culmine del ciclo economico espansivo europeo.

È a tutti noto, infatti, che da oltre un secolo i mercanti si riunivano in associazioni professionali giurate, dotate di ampi poteri auto-ordinanti resi manifesti dalla redazione di statuti. La *potestas statuendi* – come veniva riconoscendo anche parte cospicua della dottrina giuridica – era espressione della *suità* degli enti: la normativa statutaria regolava l'organizzazione interna, definiva i criteri di idoneità all'esercizio della professione, stabiliva competenze e regole della giurisdizione mercantile, disciplinava le attività commerciali e produttive (ove esistenti) dei corporati<sup>2</sup>.

---

al 1295, emanarono i loro statuti le *universitates* mercantili di Pisa (1305), Mantova (1311), Firenze (1312), Roma (1317), Verona (1319), Piacenza (1321), Perugia (1323), Milano (1330), Monza (1331), Siena (1338). Cfr. L. Tanzini, *Tribunali di mercanti nell'Italia tardomedievale tra economia e potere politico, in Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel basso Medioevo*, a cura di L. Tanzini e S. Tognetti, Roma, Viella, 2014, pp. 229-255: 237. Anche le altre arti sembrano concentrare nel primo Trecento la produzione dei loro statuti, quantomeno nelle città toscane: a riguardo si veda la tabella *Distribuzione dei testi nel tempo* in A. Barlucchi, *Gli statuti delle arti e la normativa sul mondo del lavoro nella Toscana dei Comuni: sguardo panoramico e prospettive di ricerca nel primo Trecento*, in «Archivio storico italiano», 171/3 (2013), pp. 509-541: 517.

2. Sulle posizioni dei giuristi di diritto comune di fronte al fiorire degli statuti delle arti, sul *ius statuendi* corporativo (e i suoi limiti), occorre partire dal "classico" A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in «Studia et documenta historiae et iuris», 30 (1964), pp. 179-234, ora in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, LED, 1992 (*Studi e ricerche*, 24), pp. 11-62 [da cui si cita]: 26-31.

La regolamentazione delle attività degli associati influiva profondamente sulla vita economica della comunità cittadina. È quasi un'ovvietà ricordare che queste associazioni erano variamente collegate e coordinate all'ordinamento comunale e agli altri ordinamenti particolari locali da un tessuto di norme, che costituivano – prendendo a prestito un celebre sintagma bobbiano – un «sistema normativo complesso», ad equilibrio dinamico. Naturalmente i rapporti e le modalità di integrazione presentavano differenze anche notevoli da luogo a luogo. Il livello di osmosi tra gli enti professionali mercantili – spesso uniti ai *campsores* – e l'ordinamento del Comune cittadino ha costituito un campo di tradizionale interesse per gli studiosi della società comunale e della storia corporativa<sup>3</sup>.

---

3. Fin dalle opere più significative di primo Novecento, la storiografia medievistica si è soffermata a indagare il ruolo delle arti nell'affermazione dei regimi di Popolo. Studi più recenti, a partire dall'ultimo quarto del Novecento, hanno fornito ampia evidenza della natura socialmente composita e variegata delle organizzazioni popolari, mettendo in discussione precedenti interpretazioni che le volevano ristrette ai soli membri delle arti. I regimi di Popolo duecenteschi conobbero numerose varianti locali e si instaurarono in molti casi in aperta concorrenza con le arti. Come ha affermato Enrico Artifoni, anche quando nel secondo Duecento «si instaurò il rapporto tra forze di “popolo” e forze corporative», esso ebbe «essenzialmente il carattere di un'alleanza», più che di una fusione (*Corporazioni e società di “popolo”: un problema della politica comunale nel XIII secolo*, in «Quaderni storici», n.s., 74 [1990], pp. 387-404: 387-391; cit. p. 399). La nuova storiografia corporativa – afferma questo Autore – ha riannodato il filo interrotto con la tradizione di studi primo-novecentesca, espressione diretta o indiretta della scuola economico-giuridica: egli richiama le pionieristiche ricerche di Robert Davidsohn (*Die Popular-Bewegung in italienischen Städten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts*, in *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, IV, Berlin, E.S. Mittler und Sohn, 1908, pp. 8-29) e l'attualità degli studi, risalenti agli anni Trenta e Quaranta del Novecento, di Gina Fasoli sulle arti e il Comune di Bologna e quelli di Giovanni de Vergottini (in particolare *Arti e “popolo” nella prima metà del secolo XIII*, Milano, Giuffrè, 1943, ora in Id., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. Rossi, I, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 387-467). Sulla prevalente attenzione degli studi corporativi italiani ai rapporti tra arti e movimento popolare, «rispetto al problema, al centro ... di molta letteratura anglosassone, delle ricadute economiche della generalizzazio-

Le stesse funzioni giudicanti che gli enti attribuivano alle loro curie *mercatorum* – funzioni anch'esse disciplinate dagli statuti delle arti – presentavano localmente caratteristiche assai diverse al punto che – com'è stato opportunamente osservato – potrebbe non essere storicamente corretto «compiere un raffronto tra realtà politiche diverse»<sup>4</sup>. Il confronto tra le diverse esperienze va svolto,

---

ne, in età medievale e moderna, di un modello corporativo di organizzazione della produzione», si rinvia alle notazioni di A. Poloni, *Strutturazione del mondo corporativo e affermazione del Popolo a Lucca nel Duecento*, in «Archivio storico italiano», 165 (2007), pp. 449-486: 449-450. Tra gli studi che maggiormente hanno contribuito dal tardo Novecento alla ripresa di interesse per il fenomeno corporativo medievale si vedano almeno A.I. Pini, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, Clueb, 1986 e R. Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, Clueb, 1988.

4. Con questa premessa, Alessia Legnani Annichini esamina i profili dell'attività giurisdizionale di varie curie mercantili della penisola, ponendole a confronto con quella bolognese: cfr. il par. *Il fenomeno delle Mercanzie nell'Italia centro-settentrionale*, nel volume della stessa Autrice *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, Bologna, BUP, 2008, pp. 18-34. Riguardo a Bologna, risalta l'assenza dell'importante centro urbano dall'elenco di statuti mercantili primo-trecenteschi presentato in apertura del saggio (*retro*, nt. 1). Per gran parte del Trecento le arti bolognesi – tra queste la potente *societas mercatorum* – soffrirono la crisi economica e politica che attanagliò la città, la quale riuscì a risollevarsi con il ritorno all'autogoverno, dopo l'insurrezione contro il legato pontificio del 1376 che vide le arti tra i soggetti protagonisti. L'istituzione nel 1381/82 dell'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum*, ossia il foro dei mercanti meglio noto come Mercanzia, non cancellò il preesistente mondo corporativo felsineo: l'arte dei mercanti assunse nella nuova fase il nome di *Societas mercatorum pannorum*. Per la ricostruzione delle complesse vicende storico-istituzionali del secondo Trecento bolognese, collegate alla storia dell'associazionismo mercantile felsineo, si veda l'ampio cap. I del volume A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti. L'«Universitas mercatorum, campsorum et artificum» di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna, BUP, 2005, pp. 1-45, con puntuali riferimenti alla letteratura storica e storico-giuridica. Gli statuti duecenteschi (*ante* 1264) della società dei mercanti sono stati editi da Augusto Gaudenzi alla fine dell'Ottocento: cfr. *Statuti della società dei Mercanti di anno incerto con aggiunte o emendamenti degli anni .MCCCLXIII-LXXII.*, in *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, a cura di A. Gaudenzi: II, *Società delle Arti*, Roma, Istituto Storico Italiano, 1896 (Fonti per la Storia d'Italia, 4; Statuti-secoli XIII-XIV), pp. 111-160.

pertanto, con estrema cautela, tenendo conto delle specificità e delle vicende storico-istituzionali locali.

Elementi interessanti di comparazione tra le diverse realtà possono emergere dal raffronto degli istituti giuridici del *ius mercatorum*, il diritto proprio dei mercanti, il quale sotto il profilo delle fonti del diritto sostanziale e della procedura presenta elementi comuni alle diverse realtà associative mercantili locali. Infatti questo diritto, nuovo e separato dal *ius civile*, elaborato dai mercanti per i mercanti – secondo una celebre definizione – ebbe non solo il carattere di un *ius proprium* locale del ceto mercantile, ma anche quello di un diritto universalmente osservato per la disciplina dei rapporti commerciali. I suoi caratteri peculiari sono comuni a diverse realtà e appaiono suscettibili di un proficuo confronto attraverso l'analisi delle norme statutarie<sup>5</sup>.

Il quadro di riferimento delineato, in modo necessariamente rapido, appare sufficiente a mettere in luce la complessità degli aspetti da considerare quando si affronta lo studio delle norme statutarie

---

5. La letteratura scientifica specializzata ha chiarito che il *ius mercatorum* assunse il duplice e originale carattere della specialità e dell'universalità. Fonti di questo diritto di categoria, oltre gli statuti delle Arti, erano le consuetudini, le pratiche mercantili, la giurisprudenza delle corti. Le conclusioni cui giungevano le corti mercantili nelle loro pronunce – congegnando soluzioni che recepivano regole e principi dalle consuetudini mercantili – fluivano spesso negli statuti delle arti, consolidandosi in regole scritte. Le *curiae mercatorum* adottavano un rito libero dalle formalità richieste dal processo romano-canónico, formalità che erano d'ostacolo alla primaria esigenza di speditezza che informava i giudizi in materia commerciale. L'accertamento del diritto era affidato a una procedura sommaria – detta anche “alla mercantile” – che si ispirava a principi equitativi e riservava all'organo giudicante ampia facoltà di deroga alle regole procedurali ordinarie. Sul rapporto tra i due processi si veda, per tutti, M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1995 (ed. riv.), pp. 23-54. L'Autore è tornato più di recente sul tema per sottolineare l'origine non solo consuetudinaria del *ius mercatorum*, ma il suo ampio debito anche verso la legislazione comunale; cfr. Id., *Agli albori della primavera statutaria*, in *Il diritto per la storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte, M. Miglio, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2010 (Nuovi studi storici, 83), pp. 21-33: 30.

mercantili. Nelle pagine seguenti ci si soffermerà solo su alcuni dei molti profili che potrebbero essere oggetto d'esame. La comparazione si limiterà a due degli statuti menzionati in apertura, gli Statuti dei mercanti di Roma del 1317 e lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323. L'esame comparativo dei due testi, divisi tra loro da soli sei anni, non sarà naturalmente in grado di rispondere all'interrogativo iniziale sulle ragioni che favorirono nel primo Trecento la fioritura di statuti corporativi dei mercanti, ma mira solo a fornire spunti su alcuni aspetti della produzione normativa dei due enti.

Nelle pagine che seguono l'attenzione sarà indirizzata prioritariamente ai contesti locali nei quali emersero gli statuti delle *universitates* e – soprattutto per il caso romano – ci si soffermerà su alcuni aspetti caratterizzanti il fenomeno statutario mercantile trecentesco: 1. Natura autonoma dell'ente o sua natura derivata, cioè espressione della volontà sovraordinata del Comune; 2. Ordinamento interno dell'*universitas*; 3. Presenza negli statuti comunali e corporativi di rimandi di competenze, indicativi di connessioni e nessi di varia tipologia tra i due ordinamenti; 4. Estensione della competenza della giurisdizione della curia mercantile a soggetti terzi, esterni all'ambito associativo.

### *Gli Statuti dei mercanti di Roma del 1317*

Gli *Statuta* dei mercanti di Roma del 1317 furono editi nel 1885 da Giuseppe Gatti nella collana editoriale *Biblioteca* dell'Accademia di Conferenze storico-giuridiche<sup>6</sup>. La collana era stata inaugurata

---

6. *Statuti dei mercanti di Roma*, a cura di G. Gatti, Roma, Tipografia della pace-Cuggiani, 1885 (Biblioteca dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, 2) [d'ora in poi *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317]. Il volume monografico è stato preceduto dall'edizione del testo dal 1880 per fascicoli nel periodico dell'Accademia «Studi e documenti di storia del diritto». Titolo originario *Statuti dei mercanti di Roma dal sec. XIII al XVI*. Sugli indirizzi culturali della neonata Accademia romana, istituzione universitaria la cui nascita fu promossa da papa

nel 1880 dall'edizione degli statuti comunali di Roma del 1363<sup>7</sup>. A differenza degli statuti del Comune, il cui testo è trådito da copie del Quattrocento, il Gatti eseguì l'edizione su un codice originale – allora conservato presso l'archivio del Nobile collegio dei Commercianti di Roma – il quale costituisce il più antico testimone conosciuto che tramanda il testo degli *Statuta mercatorum Urbis*<sup>8</sup>.

Il manoscritto *Vitt. Em.* 982, oggi custodito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, è un codice membranaceo di 150 carte. Nella parte iniziale (cc. 1r-36r) contiene il prezioso nucleo della normativa mercantile romana risalente alla redazione del 1317. Questa parte consta di 230 capitoli non numerati che si susseguono senza presentare divisione interna in libri<sup>9</sup>. Il proemio del *liber statutorum* riporta i nomi degli statutari, dei consoli, dei consiglieri *mercatantiae Urbis* che contribuirono alla compilazione del testo e la sottoscrizione di Rinaldo *de Lecto*, regio vicario

---

Leone XIII, cfr. C. Fantappiè, *Chiesa romana e modernità giuridica*, I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, Giuffrè, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76), pp. 131, 232-252; per l'interesse dell'Accademia all'edizione delle fonti statutarie medievali romane, cfr. S. Notari, *Manoscritti statutari sulle due sponde del Tevere. Il Comune di popolo e gli statuta Urbis del Trecento tra storia e storiografia*, in «Le Carte e la Storia, Rivista di storia delle istituzioni», XXXIV (2018), 1, pp. 31-44: 37-38. Si rileva, *en passant*, che da allora non sono state realizzate altre, più moderne, edizioni dei due statuti.

7. *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma, Tipografia della pace-Cuggiani, 1880 [sed 1880-1883] (Biblioteca dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, 1) [d'ora in poi *Statuti della città di Roma*, 1363].

8. Il codice, dopo alcune traversie, fu acquistato nel 1930 dallo Stato italiano sul mercato antiquario. Da allora è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nel fondo manoscritti Vittorio Emanuele II, segnatura *Vitt.Em.* 982. Una copia digitale integrale, in formato pdf, è disponibile *on-line* al link [http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR\\_V\\_E\\_982/BNCR\\_V\\_E\\_982/1](http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_V_E_982/BNCR_V_E_982/1).

9. Si avverte che nelle pagine che seguono la numerazione dei capitoli seguirà quella adottata dal Gatti nell'*Indice delle materie contenute nel libro degli statuti (Statuti dei mercanti di Roma, 1317, pp. 215-224)*. Al numero farà séguito l'indicazione della pagina dell'edizione, necessaria per risalire al testo del capitolo statutario.

di Roma, che lo approvò il 22 luglio 1317<sup>10</sup>. Nella redazione del 1317 i capitoli sono giustapposti in modo, si potrebbe dire, alluvionale, ossia senza un criterio di ordine se non quello cronologico della loro produzione. Come si vedrà meglio in séguito, la formazione alluvionale del testo consente di formulare, sia pure a grandi linee, delle ipotesi di ricostruzione degli strati normativi, i più antichi dei quali risalgono almeno al secondo Duecento.

Nelle carte del codice successive alla redazione del 1317 furono inseriti gli *statuta* deliberati nel corso del Trecento e del primo Quattrocento e una riforma organica del 1421 (capp. 1-26). Seguono numerosi capitoli aggiunti nei secoli successivi e un nutrito numero di documenti di natura diversa, quali decreti degli ufficiali dell'*universitas*, atti dei magistrati del Comune, provvedimenti pontifici, sentenze e vari atti giudiziari. Inoltre, il codice trasmette le approvazioni originali del testo statutario da parte dei senatori e di altri magistrati del Comune capitolino fino al 1710. Tra queste approvazioni senatorie, la più celebre è quella estesa e sottoscritta il 28 marzo 1346 da Cola di Rienzo nella veste di notaio della *Camera Urbis*<sup>11</sup>.

Nella povertà del panorama documentario medievale romano gli Statuti dei mercanti del 1317 rappresentano una fonte di primaria importanza. Oltre a trasmetterci informazioni sull'organizzazione istituzionale e sulle norme che disciplinavano la vita dell'*universitas* mercantile, essi ci forniscono notizie fondamentali per ricostruire

---

10. Per il testo del proemio, cfr. *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. 1; l'approvazione dello statuto, con l'eccezione di un solo capitolo, a p. 32. La carica senatoria era ricoperta da re Roberto d'Angiò; cfr. A. Salimei, *Senatori e statuti di Roma nel Medioevo. I Senatori. Cronologia e bibliografia dal 1144 al 1447*, Roma, Biblioteca d'arte, 1935, p. 96.

11. La descrizione dettagliata del codice nella *Prefazione* del Gatti a *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, pp. IX-XIV. Una scheda descrittiva moderna, a cura di Livia Martinoli e Valentina Longo (2008, 2020) in *Manus Online* (MOL), Censimento nazionale dei manoscritti delle biblioteche italiane, è disponibile *on line* al link [manus.iccu.sbn.it/risultati-ricerca-manoscritti/-/manus-search/cnmd/67840?](https://manus.iccu.sbn.it/risultati-ricerca-manoscritti/-/manus-search/cnmd/67840?). La conferma e la sottoscrizione autografa di Cola di Rienzo a c. 47v (*Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. 80).

– insieme a pochi altri documenti – la vicenda storica stessa del sodalizio. Non ci sono infatti pervenuti né i registri dei notai con la documentazione amministrativa dell'ente, né i libri delle matricole degli iscritti, né gli atti processuali della curia mercantile.

Come s'è detto in premessa, per cogliere gli specifici caratteri delle associazioni professionali, riflessi nei loro ordinamenti giuridici e ordinati negli statuti, è necessario calarsi nelle realtà politiche e istituzionali locali in cui esse operarono: per questo pare opportuno premettere un breve profilo storico dell'associazionismo mercantile medievale romano.

La prima testimonianza conosciuta dell'esistenza di un'organizzazione di mercanti è di poco più di un ventennio posteriore alla *renovatio Senatus*, la rivolta antipapale del 1143-44 considerata l'atto di nascita del Comune di Roma. A conclusione di complesse trattative, avviate almeno dal 1165, il Comune romano e quello genovese stipularono un trattato di alleanza politica e commerciale che ebbe tra i contraenti i *consules mercatorum et marinariorum Urbis*, i quali ratificarono l'accordo con atto distinto rispetto ai *senatores Urbis*, a riprova del ruolo loro riconosciuto anche fuori dalla città<sup>12</sup>. Il sintagma «mercatorum et marinariorum» non deve trarre in inganno: non siamo di fronte a due distinte associazioni ma – come appare più che probabile – a un'endiadi, poiché i *mercatores* erano anche i proprietari delle navi che trasportavano merci nel Tirreno<sup>13</sup>. L'endiadi mette in luce uno dei caratteri originari

---

12. Il documento pubblicato in I. Giorgi, *Il trattato di pace e d'alleanza del 1165-1166 tra Roma e Genova*, in «Archivio della Società romana di storia patria» [d'ora in poi ASRSP], 25 (1902), pp. 397-466, doc. IV (pp. 414-419); nelle pagine precedenti l'atto solenne di ratifica dello stesso 1166 del collegio senatorio in *contione publica*: ivi, doc. III (pp. 410-414). L'atto fu ripubblicato in *Codice diplomatico del Senato romano dal MCXLIV al MCCCXLVII*, a cura di F. Bartoloni, I, Roma, Tip. del Senato, 1948 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia d'Italia, 87), doc. n. 25 (pp. 42-47).

13. Su *mercatores et marinarii* come endiadi cfr. I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2001 (Nuovi Studi storici, 57), p. 64. Secondo

dell'attività dei mercanti romani del XII e del primo XIII secolo: l'impegno nei traffici marittimi, grazie ai quali la città – pur a vocazione agricola – assunse alcuni tratti tipici di una città mercantile, «persino quell[i] – com'è stato a buon motivo affermato – di una speciale repubblica marinara»<sup>14</sup>. Tuttavia, a parte il dato della sua esistenza, non disponiamo di altre informazioni sul sodalizio nel quale si riunivano i mercanti romani, la cui organizzazione dovette avere presumibilmente un carattere embrionale.

Dal tardo XII secolo l'economia cittadina romana conobbe un rapido e considerevole sviluppo. Protagonisti ne furono i *mercatores* capitolini. Occorre ancora una volta intendersi sui termini.

---

questa studiosa, l'atto dell'aprile 1165 «certifica l'esistenza nella città di un'associazione di mercanti già in grado di esercitare il controllo sul traffico marittimo e di avere un ruolo importante nella politica cittadina»). Sull'esistenza di prime embrionali forme associative romane, a partire dal X secolo, cfr. sempre L. Moscati, *Popolo e arti a Roma prima della "renovatio Senatus"*, in «Studi romani», 26 (1978), pp. 478-502; Ead., *Alle origini del comune romano. Economia, società, istituzioni*, Napoli, Carucci, 1980 (Quaderni di Clío, 1), pp. 51-65; alle pp. 139-140 per il ricorso all'appellativo *consul* nella documentazione romana dei secc. X-XII. Per la semantica di *consul* nel nuovo contesto cittadino del XII secolo e primo Duecento e l'utilizzo del termine per qualificare uno "status" sociale, cfr. M. Vendittelli, *Romanorum consules. Riflessioni su un passo di Boncompagno da Signa*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, a cura di S. Carocci, Roma, École Française de Rome, 2006 (Collection de École Française de Rome, 359), pp. 211-236. Sul trattato del 1165-66 come espressione della precoce vivacità del ceto mercantile romano, dei suoi ampi interessi nel Tirreno, della sua autonomia dal Comune, cfr. L. Palermo, *Il porto di Roma nei secoli XIV e XV: strutture socio-economiche e statuti*, Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 1979 (Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo medioevo, 2), pp. 25-27. Per i contatti nella seconda metà del XII secolo tra i consoli dei mercanti di Roma e Perugia, d'interesse in questa sede, cfr. M. Vendittelli, *Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes»*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. Hubert, Roma, Viella, 1993, pp. 87-135; 94, nt. 20, che rinvia a *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, a cura di A. Bartoli Langelì, I, 1139-1237, Perugia, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, 1983 (Fonti per la storia dell'Umbria, 15).

14. Palermo, *Il porto di Roma nei secoli XIV e XV*, pp. 289-290.

In questa fase storica il lessema *mercatores* è utilizzato nelle fonti romane sia per designare gli operatori che esercitavano in senso stretto la mercatura, sia – com'è stato precisato – i *campsores*, ossia gli operatori in prevalenza occupati nel commercio del denaro<sup>15</sup>. Questi mercanti cambiavalute e proto-banchieri romani, che disponevano di ingenti capitali, nei primi decenni del Duecento erano in grado di gestire attività creditizie a livello internazionale, con un giro di affari che li portò a prestare denaro, con vari strumenti, a personalità di altissimo profilo: tra i quali vanno ricordati almeno i reali inglesi e Federico II<sup>16</sup>. I *mercatores* costituirono con i bovattieri – allevatori di bestiame e imprenditori agricoli – l'ossatura della *élite* mediana cittadina, costituita dal *populus* dei ceti produttivi e dalla piccola nobiltà: molti di essi ricoprirono ruoli apicali negli organismi comunali capitolini.

La fase di grande espansione fu breve. Prima della metà del Duecento si assistette a un rapido declino dell'economia mercantile romana, dovuto a varie cause: oltre ad alcuni limiti strutturali

---

15. La precisazione semantica su *mercatores* in M. Vendittelli, *Mercanti-banchieri romani tra XII e XIII secolo. Una storia negata*, Roma, Viella, 2018, p. 9. In una lunga nota Giuseppe Gatti sottolineava nel 1885, nel medesimo senso, che «fin dal secolo XII i *mercatores* erano in Roma legittimamente consociati, avevano i proprii consoli e si governavano con proprii ordinamenti. Ma a quel tempo *mercatores* appellavansi genericamente tutti coloro che esercitavano un traffico, qualunque esso fosse»: G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XXII, nt. 2. Cfr., più in generale, A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, Hoepli, 1884, pp. 23-24, 81. Sotto il profilo istituzionale l'indistinzione tra mercanti e *campsores* è comune, in questa fase storica, a molte coeve realtà comunali italiane.

16. Cfr. Vendittelli, *Mercanti romani del primo Duecento «in Urbe potentes»*; Id., *Mercanti-banchieri romani tra XII e XIII secolo*; sull'estensione territoriale dei traffici e per la clientela illustre, pp. 19-20 e *passim* nel volume. Gli studi di questo Autore hanno valorizzato storiograficamente una fase rilevante della storia economica e sociale cittadina, in precedenza sottovalutata. Per una sintesi sull'«età d'oro» dei *romani mercatores*, cfr. S. Carocci-M. Vendittelli, *Società ed economia (1050-1420)*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, a cura A. Vauchez, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 71-116: 80-88.

del sistema economico, influirono la fragilità delle istituzioni comunali, il venir meno dell'appoggio dei papi, l'emergere e l'affermarsi in città delle potenti famiglie dei baroni (*magnati viri*) che a lungo controllarono il senatorato unico o la coppia senatoria, dopo l'abbandono del sistema di governo senatorio-collegiale<sup>17</sup>.

Il susseguirsi in città per oltre un secolo (dalla metà circa del Duecento alla metà del Trecento, quando si affermò il regime di Popolo) di rivolgimenti politici di chiaro orientamento antibaronale – che diedero vita ad esperimenti di governo popolare, per lo più effimeri – attesta che l'*élite* mediana cittadina continuò ad avere peso nella realtà politica cittadina.

Il protagonismo dei mercanti romani è evidente in uno dei momenti di snodo e di rottura della storia istituzionale del Comune medievale romano: essi diedero un fondamentale contributo all'instaurazione del primo senatorato forestiero, affidato nel 1252 al bolognese Brancaleone degli Andalò, che dal 1254 si fece proclamare – primo nella storia cittadina – capitano del Popolo<sup>18</sup>.

---

17. Schematizzando, si può dire che il ristretto e potente nucleo dei lignaggi baronali romani era ostile a uno sviluppo in senso produttivo e commerciale della città, auspicato dall'*élite* mediana guidata da mercanti e bovatieri. Sulla supremazia dei baroni e la peculiare configurazione dell'aristocrazia romana del secondo medioevo, cfr. S. Carocci, *Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 95 (1989), pp. 71-122. Questo Autore è tornato anche più di recente ad affrontare il tema; tra gli altri contributi, Id., *Nobiltà romana e nobiltà italiana nel medioevo centrale: parallelismo e contrasti*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, a cura dello stesso, Roma 2006, pp. 15-42. Opera di riferimento resta Id., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1993 (Nuovi Studi storici, 23).

18. Riferendosi ai mercanti romani e alla «svolta nella politica interna romana» del 1252, Isa Lori Sanfilippo scrive: «i contatti che hanno con altre piazze commerciali italiane, li rendono consapevoli dei fermenti, che altrove hanno portato in quegli anni il "popolo" ad occupare il governo comunale. È probabile che da loro parta l'idea di chiamare a Roma un senatore forestiero, che possa imporsi sul papa e sulle famiglie baronali»; cfr. *La Roma dei Romani*, pp. 66-67, 128.

Il regime popolare e delle arti instaurato da Brancaleone, implacabile avversario dei baroni romani, fu un momento di svolta anche per l'ordinamento delle arti romane, per quella dei mercanti in particolare<sup>19</sup>. Gli Statuti del 1317 informano che nel 1255 la «Mercatantia se cohadunavit», ossia i mercanti romani si costituirono in un nuovo sodalizio professionale. Gli Statuti dei mercanti sono l'unica fonte a darne incidentalmente notizia nel fondamentale cap. 14, *De ratione facienda per consules*, che definisce le modalità per attivare la giurisdizione dei consoli («iurisdictioni mercatantie ad usum mercatantie») da quella data in poi («anno Domini millesimo CC.LV.»)<sup>20</sup>. L'avvenimento è riportato anche dal cap. 24, *De personis cogendis per consules*, con riferimento all'esecuzione dei giudizi dei mercanti sottoposti da quella data alla giurisdizione dei consoli<sup>21</sup>.

Gli Statuti del 1317 (cap. 145, *De artibus submissis mercatantie*) danno notizia anche di una riorganizzazione delle associazioni professionali, detta *reformatio artium*, che fissò a tredici il numero complessivo delle arti in città. La riforma “centralistica” che disegnò un nuovo assetto del mondo associativo professionale cittadino – a un tempo atto d'amministrazione e atto di legislazione,

---

19. Su Brancaleone, cfr. P.S. Leicht, *Brancaleone degli Andalò (senatore di Roma, sec. XIII)*, in «Roma. Rivista di studi e vita romana», 21 (1943), pp. 185-199; E. Duprè Theseider, *Roma dal Comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna, Cappelli, 1952 (Storia di Roma, 11), pp. 9-30 (1252-1258); G. Giuliani, *Il Comune di Roma sotto il senatorato di Brancaleone degli Andalò*, Firenze, Nocchioli, 1957; E. Cristiani, *Brancaleone degli Andalò*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 3 (Roma, Ist. dell'Enciclopedia Italiana, 1961) [d'ora in poi DBI], pp. 45-48; Jean-Claude Maire Vigueur, che definisce Brancaleone *leader* del popolo romano, ne richiama l'appartenenza alle famiglie nobili della *militia* bolognese, imbevute di cultura giuridica, inclini a ricercare l'alleanza con l'elemento popolare: cfr. *L'altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XII-XIV)*, Torino, Einaudi, 2011, p. 291 e nt. 56.

20. *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, pp. 6-7.

21. Ivi, p. 10. Sulla *choadunatio artium*, Duprè Theseider, *Roma dal Comune di popolo alla signoria pontificia*, pp. 27-29; I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani*, p. 124.

prendendo a prestito parole e nozioni di Severino Caprioli<sup>22</sup> – fu predisposta dai consoli dei mercanti e dei bovattieri in collaborazione con 26 *boni viri* eletti *per romanum populum*. Il testo della riforma fu deliberato probabilmente nel 1262 o nel 1263<sup>23</sup>.

Le fonti disponibili non specificano quali fossero le tredici arti maggiori cittadine previste dalla riforma, né tantomeno il nome delle arti minori che vi furono aggregate. In compenso il cap. 145 in parola elenca le arti minori *submissae* alla giurisdizione dei consoli dell' *Universitas mercatorum* dal 1262/63<sup>24</sup>: i *lanaroli* (ai quali era vietata la vendita di panni *a taglio*, vendita riservata *ad artem Mercantie*), i *bammacarii* (rivenditori e lavoratori della bambaglia),

---

22. Cfr. S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia mil-  
leduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di  
Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del Congresso storico internazionale (Perugia,  
6-9 novembre 1985), I-II, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria,  
1988: I, pp. 367-445; anche in Appendice a *Statuto del Comune di Perugia del  
1279*, I-II, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 1996 (Fonti per  
la storia dell'Umbria, 22): II, *Descrizioni e indici*, a cura di A. Bartoli Langeli,  
con la collaborazione di S. Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli, pp.  
249-329 [da cui si cita]: 304-306.

23. Il Gatti era incline a datare la riforma agli anni 1262 o 1263 (*Prefazione  
a Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, p. XXIX); Isa Lori Sanfilippo propende  
per il 1263: *In principio furono tredici... L'enigma del numero delle arti romane  
nel Duecento*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi  
dedicati ad Arnold Esch*, a cura di A. Esposito e L. Palermo, Roma, Viella, 2005,  
pp. 229-242: 231. In questo senso già G. Levi, *Ricerche intorno agli statuti  
di Roma*, in «ASRSP», 7 (1884), pp. 463-485: 475. Per la *reformatio artium*,  
quale «charte de constitution politique» delle corporazioni di mestiere, cfr. A.  
de Boüard, *Le régime politique et les institutions de Rome au moyen âge (1252-  
1347)*, Paris, De Boccard, 1920 (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes  
et de Rome, 118), pp. 95-113 (la citazione a p. 98).

24. Cap.[145], *De artibus submissis mercatantie*, in *Statuti dei mercanti di  
Roma, 1317*, p. 37; alle “arti dipendenti” dalla Mercanzia il Gatti dedica un  
paragrafo della sua *Prefazione* (ivi, pp. XLI-XLVII): per l'opportuna precisazio-  
ne sull'attività svolta dai *mercerii*, cfr. Lori Sanfilippo, *In principio furono tredici...*, pp. 233-234. Sulle vicende storiche dell' *Universitas mercatorum Urbis* nel  
secondo Duecento, ora, sinteticamente, M. Vendittelli-M. Ciochetti, *Roma al  
tempo di Dante. Una storia municipale. 1265-1321*, Roma, Società Romana di  
Storia Patria, 2021, pp. 149-152.

i *mercerii* (piccoli mercanti, che nelle botteghe vendevano vari oggetti, esclusi sempre i panni *a taglio*)<sup>25</sup>, gli *accimatores* (cimatori) e i *cannapaciaroli* (canevacciari).

I tre capitoli degli Statuti ora richiamati, databili alla seconda metà del Duecento, mettono in luce la struttura testuale stratificata dello statuto mercantile romano. Un primo *corpus* statutario – è lecito supporre – cominciò a formarsi in concomitanza con la ricordata fondazione dell'*universitas* nel 1255. I restanti capitoli degli Statuti non forniscono elementi sufficienti a individuare con certezza i vari segmenti temporali in cui si venne formando la tradizione testuale. Tuttavia, la dislocazione delle singole disposizioni all'interno del *corpus* dei 230 capitoli offre qualche utile indicazione. Lo statuto ebbe – come s'è accennato – una formazione alluvionale, per giustapposizione di nuovi capitoli agli antichi: lo confermano sia le ricerche sulle occorrenze dei termini, sia la ripetizione – con varianti – di alcuni capitoli. La collocazione dei capitoli consente pertanto di tracciare, sia pure a grandi linee, l'evoluzione del profilo istituzionale e normativo del sodalizio<sup>26</sup>.

Un caso, in particolare, appare sotto questo profilo significativo. I capitoli più risalenti, collocati nella prima parte del *corpus* del 1317, fanno costante riferimento nel dettato normativo a *mercatores et campsores*. Questa ricorrente figura di duplicità, lungi dalla perissologia, designa in modo perspicuo i due gruppi preminenti dell'*universitas*, i quali si trovavano in posizione sovraordinata rispetto alle categorie professionali *submissae*. Come s'è evidenziato

---

25. Cap. 170, *De merceriis*, in *Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. 43.

26. Il Gatti ha svolto un approfondito studio per individuare gli strati dello statuto, offrendo significative indicazioni. Ha congetturato l'esistenza di «almeno venti serie diverse»; cfr. *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, pp. XV-XXIV, in particolare p. XXII, nt. 1. A suo parere il cap. 157, *Quod non addatur aliquid in statuto*, «è certamente l'ultimo di una serie anteriore al 1317» (ivi, p. XVII). Il capitolo appare in effetti una norma di sistema, che riserva agli statutari e ai consiglieri la competenza a riformare le norme *in statuto*, prevedendo sanzioni per i *consules* che contravvengano al precetto.

nelle pagine precedenti, mercanti e proto-banchieri erano stati co-protagonisti della crescita in senso commerciale dell'economia cittadina: ora lo erano della vita associativa dell'ente professionale che li riuniva.

Se si scorre il testo degli Statuti ci si imbatte in numerose occorrenze del binomio. Ad esempio, il ricordato cap. 14, *De ratione facienda per consules* richiedeva ai non iscritti all'arte («ille non mercator») intenzionati a citare i membri dell'*universitas* la garanzia fideiussoria di *mercatores seu campsores*, forse perché erano gli unici a fornire adeguate garanzie soddisfattorie<sup>27</sup>; il cap. 24 imponeva ai consoli di disporre l'esecuzione coattiva di crediti nei confronti di *mercatores vel campsores*<sup>28</sup>, il cap. 127 imponeva agli stessi consoli di eseguire le sentenze pronunciate contro *mercatores et campsores Urbis*<sup>29</sup>; il cap. 151 attribuiva a *mercatores et campsores*, ai loro figli ed eredi la legittimazione ad agire a tutela dei propri interessi dinanzi alla curia consolare<sup>30</sup>. Gli statuti fanno anche riferimento esplicito all'*ars campsoria*<sup>31</sup>.

Nei capitoli successivi al n. 157 – ultima disposizione appartenente a una serie anteriore alla redazione del 1317<sup>32</sup> – il binomio scompare e gli Statuti non fanno più menzione dei *campsores*. È probabile che nel corso del secondo Duecento, staccatisi dai *mercatores*, essi abbiano dato vita a una loro associazione<sup>33</sup>.

27. *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, pp. 6-7.

28. Cap. 24, *De personis cogendis per consules*, ivi, p. 10.

29. Cap. 127, *De sententiis et arbitriis*, ivi, p. 33.

30. Cap. 151, *De personis cogendis per consules*, ivi, p. 39.

31. Cap. 68, *Quod pater teneatur pro filio*: «quicumque voluerit facere artem mercatantiae et cam<p>sores», p. 21.

32. Cfr., *retro*, nt. 27.

33. Non è noto quando i *campsores* romani costituirono una propria arte, forse già dal secondo Duecento. Gli *Statuta campsororum* del 1400, i primi pervenuti, riferiscono di una precedente redazione statutaria, ma non offrono informazioni utili per la sua datazione. Per l'edizione del testo, G. Solivetti, *Gli "Statuta campsororum" di Roma*, in «La Ragioneria», 3 (1941), pp. 136-174. Su

La questione che qui interessa è un'altra: riguarda la nuova fisionomia assunta dall'associazione, che si specializza nel commercio dei panni. Gli Statuti registrano anche un mutamento di denominazione dell'arte, sempre più spesso designata come *Mercatantia* (o *Mercantia*) *pannorum novorum*. Dal 1357 questa denominazione soppianderà le precedenti. Si tornerà tra poco su questa denominazione: tanto sul sostantivo, quanto sul complemento che lo predica.

Pur in presenza di una distribuzione affastellata delle disposizioni e pur dinanzi alla varietà di tempi della loro produzione – circostanza questa che espone al rischio d'incoerenze cronologiche – è possibile tracciare i lineamenti dell'organizzazione istituzionale dell'arte romana. L'introduzione di Giuseppe Gatti all'edizione del testo statutario costituisce tuttora un valido punto di partenza per riportare alla luce i profili organizzativi dell'*universitas*.

I principali organi dell'associazione erano l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il camerlengo, i consoli.

Gli Statuti non si soffermano a disciplinare il funzionamento dell'assemblea. Dal verbale di una *coadunatione* del 1421 si apprende che per la valida costituzione dell'organo era richiesta la presenza di «*ultra duas tertias partes*» dei mercanti iscritti all'arte<sup>34</sup>. Prendevano parte all'assemblea – che nel XIV secolo si teneva presso la chiesa di Salvatore in pensilis, alle Botteghe Oscure<sup>35</sup> – i mercanti romani immatricolati all'*universitas*, i quali all'atto dell'iscrizione giuravano di adoperarsi per la *bonitatem et legalitatem* dell'associazione, di conformarsi alle disposizioni dei consoli e del consiglio, di osservare gli Statuti<sup>36</sup>. Ne erano esclusi i mercanti *forenses* affiliati, i quali,

---

questo statuto e l'edizione si veda la messa a punto di Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani*, pp. 168-170.

34. *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, pp. 126-128.

35. Cap. 84, *De ecclesia Sancti Salvatoris*, ivi, p. 24. In questa chiesa si tenevano nel Trecento anche le riunioni degli altri organi dell'*Universitas*.

36. Cap. 3, *De sacramento mercatorum*, ivi, p. 2.

pur versando la tassa di immatricolazione, non erano membri *pleno iure* dell'associazione e non potevano vendere panni al minuto (*a taglio*)<sup>37</sup>. Tra i diversi adempimenti dell'assemblea vi era la provvista degli organi di governo dell'*universitas*, che avveniva attraverso elezioni di primo o di secondo grado degli ufficiali.

Il Consiglio era composto da dodici mercanti di panni a taglio. Il requisito per accedervi era il compimento dei trenta anni di età<sup>38</sup>. L'*universitas* attribuiva varie competenze al Consiglio: tra queste la nomina di giudici e notai dell'associazione. Inoltre, i consiglieri nominavano, di concerto con i consoli in carica, il *syndicus* e tre mercanti deputati a vigilare sugli atti degli ufficiali al compimento del loro mandato<sup>39</sup>. I consiglieri erano anche responsabili della redazione degli statuti in collaborazione con gli statutari e fornivano supporto all'attività dei consoli («dare rectius purius consilium consulibus nostris»)<sup>40</sup>.

Il camerlengo, nominato con la stessa procedura dei consoli e come questi in carica un anno<sup>41</sup>, curava l'amministrazione finanziaria dell'ente. Tra le altre mansioni, riscuoteva i proventi dovuti all'ente presenziando alle udienze dei consoli, nei giorni in cui questi *ius reddebant* presso la loggia dei mercanti. A conclusione del mandato era sottoposto a stretto sindacato<sup>42</sup>.

---

37. Cap. 125, *De mercatoribus romanis et forensibus*, ivi, p. 32; cap. 185, *Quod forenses non vendant pannos*, ivi, p. 46. I *forenses*, cioè i mercanti stranieri di panni, potevano sottoporsi volontariamente alla giurisdizione dei consoli della Mercanzia, secondo il combinato disposto dei capp. 100 (*Quod omnibus de iurisdictione consulum fiat ratio*) e 193 (*De supponentibus (se) iurisdictioni consulum*), risp. pp. 27, 48-49. Cfr. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, pp. XLVII-XLVIII.

38. Cap. 209, *De consule et consiliario faciendo qui habeat XXX annos*, ivi, p. 52.

39. Cap. 101, *De syndicando consules et alios officiales*, ivi, pp. 27-28.

40. Cap. 1, *De sacramento consiliariorum*, ivi, p. 1.

41. Cfr. *infra*.

42. Cap. 198, *De camerario*, in *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, p. 50. Per altre mansioni, ivi, pp. LXII-LXIII.

Ultimo di questo elenco, il consolato era la principale magistratura del sodalizio romano: l'*universitas* attribuiva ai consoli sia poteri amministrativi sia l'esercizio della funzione giurisdizionale. L'ufficio era costituito da quattro membri che restavano in carica un anno. La selezione dei candidati competeva ai consoli uscenti e a dodici *boni mercatores* nominati a questo fine dagli stessi consoli e dal consiglio in carica<sup>43</sup>. Gli Statuti prescrivevano che l'ufficio fosse assegnato a mercanti di panni, nel senso più restrittivo<sup>44</sup>.

I consoli avevano una serie di obblighi, tra cui le visite ispettive mensili alle botteghe dei soci e alle *lapides* del Campidoglio, le pietre – di proprietà dell'arte – su cui i mercanti esponevano i loro panni. L'obbligo più impegnativo per i consoli era quello di *sedere pro tribunali ad iura reddenda* tre giorni a settimana<sup>45</sup>.

L'esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei consoli è un profilo di sicuro interesse storico-giuridico. Il tema del fondamento teorico della giurisdizione delle arti (natura privatistica/conferimento dall'autorità superiore) e il nodo dell'approvazione superiore degli statuti furono discussi, com'è noto, dai giuristi di diritto comune. Non è possibile qui neppure sfiorare i problemi sollevati da questi temi. Si può solo richiamarli per accenno, evidenziando che l'*universitas* romana è stata considerata un caso «eccezionale» dalla

---

43. Cap. 6, *Qualiter fiant consules, camerarius, consilarii et de eorum salariis*, ivi, p. 3. Scorrendo il testo degli *Statuta* emerge che nel corso del Trecento – l'ultimo secolo comunale di Roma – le operazioni di imbussolamento furono in diverse fasi coordinate e orientate dai consoli, che riformarono a tal fine gli Statuti. Un verbale redatto all'esito del Consiglio del maggio 1375, riunito in sede "costituente", presenti consoli e statutari, contiene la riforma statutaria che attribuì ai consoli «plenissimam potestatem imbussolandi Consules, Scyndicos et Cammerarios pro tribus annis proxime futuris, et quod dicta imbussolatio sit valida et firma *tamquam si facta esset per omnes mercatores Urbis*, et quod nullus sit ausus renumpitiare, seu renumpitiari facere officium» (ivi, p.106, corsivo di chi scrive).

44. Cap. 172, *De officialibus et qualiter ostendatur pannus*, ivi, p. 44.

45. Cap. 12, *Qualiter consules sedeant ad iura reddenda et quibus diebus*, ivi, p. 5.

storiografia giuridica: in quanto solo Roma e in poche altre città erano posti in atto i principi enunciati dalla scienza giuridica del Due-Trecento, secondo cui per esercitare validamente la giurisdizione era necessario che i consoli ricevessero la conferma dell'autorità pubblica<sup>46</sup>. S'è visto in precedenza come il Comune romano esercitasse una forma di controllo annuale e di validazione degli Statuti dei mercanti: lo testimoniano le approvazioni vergate sul codice ufficiale dell'arte. Uguale sanzione periodica era prevista per gli altri *statuta artificum* romani. L'affermazione della signoria papale a Roma (dal 1398) comportò un più stringente controllo e un restringimento delle competenze giurisdizionali dei consoli<sup>47</sup>.

Tornando all'esame del testo, va sottolineato che la giurisdizione della curia mercantile romana non era circoscritta ai soli immatricolati nell'arte: erano soggette alla competenza dei consoli e dei giudici da loro delegati le *quaestiones*, ossia le liti, derivanti da negozi commerciali non necessariamente contratti *da* mercanti<sup>48</sup>. La giurisdizione si estendeva anche a coloro che si sottoponevano volontariamente alla curia mercantile. I consoli, si legge negli Statuti, «teneantur facere rationem omnibus personis que sponte supponere se voluerint iurisdictioni»<sup>49</sup>.

---

46. Cfr. A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti* cit., p. 19, nt. 25; 30, nt. 74. Questo studioso richiama il volume di Franco Valsecchi, *Corporazioni nell'organismo politico del Medioevo*, Milano, Alpes, 1931, che dedicò un'ampia analisi alle vicende storiche e istituzionali della corporazione dei mercanti di Roma. Si veda, *infra*, il testo corrispondente a nt. 58.

47. Nella bolla del 1421, papa Martino V, ad istanza dei consoli dell'arte dei mercanti concede «perpetuam iurisdictionem», restringendo la competenza alle cause fino «ad quantitatem viginti ducatorum auri»: *Statuti dei mercanti di Roma, 1317*, p. 182.

48. Cap. 14, *De ratione facienda per consules*, ivi, p. 6 («dicimus et ordinamus quod consules teneantur et possint facere rationem de omnibus de quibus mercatores et quicumque alii qui contrahunt cum mercatoribus et supponent se vel supposuerint iurisdictioni mercatantie»).

49. Cap. 100, *Quod omnibus de iurisdictione consulum fiat ratio*, ivi, p. 27.

Gli Statuti forniscono informazioni sulle forme processuali, semplificate e abbreviate, adottate anche a Roma come nelle altre curie mercantili in deroga al rito civile ordinario, al fine di contenere i tempi processuali. Il rito mercantile romano si formò in concomitanza, e forse sotto l'influenza, della normativa papale di primo Trecento che disciplinò la procedura nelle curie ecclesiastiche. La riforma statutaria del 1421 introdusse un rito che eliminava alcune formalità. Il cap. 5 della riforma disponeva che per eccitare l'attività del giudice non era necessario produrre il libello introduttivo, né procedere alla *litis contestatio*: era sufficiente una *petitio* orale dell'attore registrata dal notaio della curia (cap. 5, «non sit necesse offerre libellus, neque litis contestatio fieri sed sufficiat tantum simplex petitio verbo in actis dicti notarii eorum redacta»)⁵⁰. La riforma attribuiva ai consoli piena *potestatem et auctoritatem* di conoscere e definire le cause «simpliciter, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii» (cap. 2, con calco della celeberrima decretale clementina *Saepe* del 1306)⁵¹. Nelle controversie tra mercanti era vietato proporre appello alle sentenze⁵².

Gli Statuti prescrivevano che le controversie devolute ai giudici delegati della *curia consulum* si decidessero entro due mesi, «non secundum leges, sed secundum capitula nostri statuti et mercantiliter» (cap. 11)⁵³. Lascia più d'un dubbio il significato che il Gatti attribuisce al lemma *leges*⁵⁴. La disposizione non sembra infatti riferita agli statuti comunali, come ritiene lo studioso: essa autorizza i consoli a procedere in via sommaria, derogando alle *leges* per eccellenza, ossia le leggi di Giustiniano⁵⁵. Competeva ai

---

50. Cap. 5 (a.1421), *De modo procedendi*, p. 131.

51. Cap. 2 (a. 1421), *De potestate consulum*, p. 130.

52. Cap. 18 (a. 1421), *Quod mercator non possit appellare et obedire teneatur mandatis consulum*, p. 134.

53. Cap. 11, *De iudicibus positus super questionibus*, p. 5.

54. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XXV.

55. D'altro canto, all'altezza del 1317 non esisteva a Roma un *corpus* statutario organico, per il quale occorrerà attendere il 1363. Gli statutari della corpo-

consoli anche l'esecuzione delle sentenze: gli Statuti imponevano loro di recarsi presso il Senatore comunale (o il suo Vicario) per sollecitarne l'intervento (cap. 132)<sup>56</sup>.

Questo capitolo introduce bene all'ultimo profilo – e non certo il meno rilevante – di questo *excursus* dedicato agli Statuti dei *mercatores* romani: quello delle relazioni tra ordinamento mercantile e ordinamento comunale, osservate attraverso i riflessi che ne offrono i rispettivi Statuti. Occorre a tal fine calarsi nel «sistema normativo complesso», cogliere i nessi che collegavano le due istituzioni.

Poco sopra ci si è soffermati sull'approvazione degli Statuti dei mercanti da parte delle autorità comunali romane e sulla necessità di conferma della giurisdizione ai consoli eletti. La disciplina normativa dell'approvazione degli statuti delle arti è dettata dal capitolo *De artibus assignare debentibus statuta earumdem senatoris* (L. I, cap. 128) degli *Statuta Urbis*. Il capitolo impone ai consoli di sottoporre gli Statuti all'approvazione del Senatore, pena la loro invalidità<sup>57</sup>. Gli *Statuta Urbis* si spingono anche a dettare la fisionomia interna delle associazioni professionali, stabilendo quali organi istituire: il capitolo *De omnibus artibus debentibus habere consules* (L. I, cap. 127) conferisce formalmente la giurisdizione ai consoli («qui consules plenam habeant potestatem cognoscendi et terminandi omnes questiones causarum civilium») e prescrive al

---

razione mercantile si riferiscono ai prodotti normativi comunali con il termine *statuta*, spesso affiancato da *consuetudines*, con riferimento alle consuetudini scritte cittadine, all'epoca vigenti. Sia consentito rinviare, sul punto, a S. Notari, *Sullo "statuto antico" e le consuetudini scritte del comune di Roma. Note storico-giuridiche*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, vol. II, *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, a cura di P. Maffei-G.M. Varanini, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 107-117.

56. Cap. 132, *De exbandimentis et sententiis*, p. 34.

57. *Statuti della città di Roma*, 1363, p. 82: «Consules mercatorum et aliarum artium teneantur eorum statuta que fecerint assignare domino senatori ad approbandum et approbata per eum habeantur pro approbatis».

Senatore di confermare i consoli eletti dalle arti («Et senator teneatur proprio iuramento ipsos consules confirmare»)<sup>58</sup>.

In questi due capitoli degli *Statuta Urbis* – emanati nel 1363 dal regime di Popolo da poco instaurato in città – e in specie nell’ultimo disposto, sembra sintetizzarsi il peculiare rapporto tra le autorità comunali e l’arte dei mercanti a Roma. Mentre da un lato le arti, come s’è visto, fornirono il loro apporto alla nascita dei regimi “popolari”, questi una volta preso il potere non si identificarono né si fusero con le arti, in specie con l’arte dei mercanti. Non riuscendo a nominare direttamente i consoli e a intervenire sulla produzione normativa, imposero la *confirmatio* dei loro consoli e l’*approbatio* dei loro statuti. Si tratta di una situazione non generalizzata, forse d’eccezione, se si rileggono le parole di Alessandro Lattes: «salvo i casi... in cui l’elezione era compiuta direttamente dai capi del comune, nessuna regola statutaria assoggetta alla conferma di questi i consoli liberamente eletti dai mercanti; di ciò disputavano invece i giureconsulti»<sup>59</sup>.

### *Spunti per un confronto tra Statuti dei mercanti di Roma del 1317 e Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323*

È tempo di porre uno di fronte all’altro gli Statuti dei mercanti romani del 1317 con lo Statuto della Mercanzia di Perugia del 1323. Il confronto si limiterà ad alcuni profili normativi, i quali integrano – è quasi banale ricordarlo – quelli istituzionali.

---

58. Ivi, p. 81.

59. Cfr. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, p. 42. Sulla “mancata fusione”, cfr. nt. 3, con citazione di un passo di Enrico Artifoni; per l’eccezionalità del caso romano, anche in ordine all’orientamento prevalente della dottrina, cfr. nt. 46, in cui si rimanda a due passaggi del saggio di Antonio Padoa Schioppa.

È necessario tuttavia svolgere in premessa un breve ragionamento di carattere generale. È noto che nelle città in cui il ceto mercantile riuscì a costituirsi in corporazione, assicurandosi la competenza giurisdizionale sulle materie commerciali, si produssero diversi esiti. I processi istituzionali furono, schematizzando, di due tipi. Come scrisse Gino Luzzatto, con sintesi per molti aspetti insuperata, in questi casi «o è la corporazione dei mercanti che si assicura il predominio sulle altre che esercitano un'attività commerciale, ed estende, in qualche caso soltanto, la sua giurisdizione anche a controversie in cui una delle parti non sia membro dell'arte; oppure – è questo il caso più frequente – la partecipazione di varie arti all'attività commerciale determina il sorgere d'un organo superiore, a cui si dà per lo più il nome di *mercanzia*, o di *casa* o *loggia dei mercanti*, e che ha funzioni, non esclusivamente, ma prevalentemente giurisdizionali»<sup>60</sup>.

A questa sintesi va aggiunta una precisazione: non tutte le *universitates* che assunsero il nome di “mercanzia” appartengono alla seconda tipologia. Il termine è anfibologico e può essere utilizzato nei due significati.

Le due *universitates* mercantili romana e perugina rientrano nella prima tipologia. Né a Roma, né a Perugia sorse, infatti, un foro dei mercanti cittadino «inter e sovracorporativo», secondo la definizione data da Mario Ascheri – ampiamente assimilata dalla letteratura storica e storico-giuridica –<sup>61</sup>. Le due corporazioni non

---

60. G. Luzzatto, voce *Mercanzia*, in *Enciclopedia Italiana Treccani*, 22 (Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1934), pp. 877-878. Corsivo dell'Autore.

61. Per la definizione delle Mercanzie come ente «inter e sovracorporativo», cfr. M. Ascheri, *Arti, mercanti e Mercanzie: il caso di Siena*, in Id., *Siena nel Rinascimento. Istituzioni e sistema politico*, Siena, il Leccio, 1985, pp. 109-137: 121, 128; Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, p. 28. Per la natura di *societas mercatorum* della Mercanzia di Perugia cfr. Legnani Annichini, *La Mercanzia di Bologna*, p. 21. Sui tribunali mercantili nell'Italia comunale, nonché per la bibliografia di riferimento, si segnala la recente indagine storico-ricostruttiva: E. Maccioni, *I tribunali mercantili nei comuni italiani. Giustizia, politica, economia (secoli XII-XV)*, Roma, Viella, 2024. Dall'opera

ripiegarono al ruolo di tribunale specializzato cittadino: anche perché ciò avrebbe comportato la loro sottomissione all'autorità comunale e la rinuncia a svolgere un ruolo politico.

A Perugia la denominazione “mercanzia” dell'antica corporazione dei mercanti, trādita dagli Statuti del 1323 («infrascripta sunt statuta et ordinamenta et correctiones Mercantie civitatis perusine») <sup>62</sup>, si è tramandata grazie alla sopravvivenza quasi ininterrotta dal medioevo del *Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia*, che ha raccolto l'eredità del sodalizio medievale <sup>63</sup>.

Il caso romano presenta delle singolarità. Gli Statuti del 1317 furono editi dal Gatti con il titolo *Statuti dei mercanti di Roma*. Il titolo ricalca quello inciso nel piatto anteriore che fu unito al codice da una legatura di molto successiva (STATVTA | MERCATO | RVM | VRBIS) <sup>64</sup>. Tuttavia, i compilatori trecenteschi del testo si definirono «statutarii mercatantiae urbis» e l'uso del tropo *mercatantia* è ricorrente, al punto che il testo normativo andrebbe senz'altro intitolato *Statuti della Mercanzia di Roma* <sup>65</sup>. D'altro canto, lo stesso Gatti intitola *La Mercanzia e le arti dipendenti* il primo paragrafo della sua *Esposizione storica degli statuti* <sup>66</sup>.

sono «rimaste fuori – come precisa l'Autrice – tante realtà urbane, che avrebbero meritato un'analisi più approfondita, come Bologna, Perugia, Roma» (p. 17); un accenno alla Mercanzia di Perugia alle pp. 255-256.

62. Cap. 1, *Rubrica de vigore ordinamentorum mercatorum*, in *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, a cura di C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli con A. Bartoli Langeli, Perugia, Nobile Collegio della Mercanzia – Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000, vol. I (Fonti per la storia dell'Umbria, 23), p. 5.

63. Cfr. G. Severini, «*Nobile Collegio della Mercanzia*»: storia perugina di un ossimoro giuridico, in *Statuti e matricole del Collegio della Mercanzia di Perugia*, pp. XV-LXV.

64. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XXV.

65. Il vocabolario della Crusca, alla voce *Mercatantia* riporta: «il mercantare, l'arte del mercantare», da cui per traslato il significato di “corporazione dei mercanti”. Cfr. *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Venezia, appresso Giovanni Alberti, 1612, p. 523a.

66. G. Gatti, *Prefazione a Statuti dei mercanti di Roma*, 1317, p. XLI.

Gli statuti dei mercanti romani e perugini presentano vari profili di similitudine: ambedue sono scritti in lingua latina, non presentano suddivisione in libri, furono compilati nel primo Trecento per fornire stabilità testuale a disposizioni sedimentate dal secolo precedente. Entrambi i complessi normativi furono realizzati a conclusione di un processo di innalzamento delle due *universitates* tra le “arti maggiori” delle rispettive città, un processo che andò di pari passo con la progressiva sottomissione alla loro giurisdizione di sodalizi mercantili e artigiani minori<sup>67</sup>.

L'irrobustimento delle corporazioni dei *mercatores* romani e perugini sembra collegato alla decisa focalizzazione delle loro attività economiche verso il settore tessile. Le due associazioni parteciparono a quella “torsione” in senso manifatturiero del mondo mercantile che vide protagoniste tra fine Duecento e primi decenni del Trecento soprattutto le arti milanesi e di alcune città toscane<sup>68</sup>. A Roma e a Perugia sembra invece prevalere la commercializzazione dei panni di lana sulla produzione<sup>69</sup>.

Nelle pagine precedenti si è evidenziato il distacco maturato dai *mercatores pannorum novorum* romani verso i *campsores*, dalla cui sodalità era sorta nel secondo Duecento l'originaria corporazione cittadina. Anche i mercanti di panni della Mercanzia perugina erano separati dall'altra grande corporazione cittadina del Cambio.

I due Statuti primo-trecenteschi sono espressione dell'autogoverno dei consociati, presentano quindi – si direbbe modernamente – un profilo privatistico, benché entrambi i sodalizi abbiano assolto nella loro storia funzioni collegate con il governo

---

67. Severini, «*Nobile Collegio della Mercanzia*», p. XVII.

68. Cfr. Tanzini, *Tribunali di mercanti nell'Italia tardomedievale tra economia e potere politico*, p. 237.

69. Sull'economia perugina del tempo è d'obbligo riferirsi a A. Grohmann, *Economia e società a Perugia nella seconda metà del Trecento*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, pp. 57-87.

della città. Il punto di maggiore distanza tra le due esperienze corporative riguarda proprio il loro diverso grado di interazione nell'ordinamento comunale cittadino.

Su questo profilo occorre brevemente soffermarsi, dando la parola a Severino Caprioli. Nell'ampia e densa relazione sullo statuto comunale del 1279, svolta nel 1985 al Congresso internazionale dedicato alla storia medievale di Perugia, lo studioso dedicò un paragrafo alla *disciplina dei satelliti*. Se lo «statuto è il programma annuale», fissato dagli organi del Comune cittadino, la città di Perugia «non vagola solitaria dentro un etere vuoto», affermava lo studioso lungamente legato a Perugia e al suo *Studium*. Lo statuto-programma prevedeva infatti varie ipotesi di raccordo con le norme delle altre organizzazioni cittadine: il Popolo e le arti. Il *pianeta*, ossia il comune di Perugia, stringeva a sé i suoi satelliti in un sistema di norme di rinvio, di ricezioni, di indicazioni sulla prevalenza da assegnare alle norme dell'una o dell'altra organizzazione cittadina nel caso di concorso, il quale «non [fu] sempre concorso antagonistico»<sup>70</sup>. Il sistema armonizzava a quella comunale la disciplina dei satelliti, riconoscendone la sfera di autonomia giurisdizionale. La funzione di raccordo svolta dal Comune e dalle sue norme non configura quindi un rapporto di sovraordinazione: il moto circolare del satellite Mercanzia – per stare alla metafora, e per venire all'oggetto che qui interessa – disegnava a Perugia un'orbita non concentrica con il pianeta-madre: il Comune.

La lettura del capitolo 502 dello Statuto comunale *Qualiter ordinamenta artium obseruentur* è sotto questo profilo illuminante, specie se si metta a confronto questo con i rapporti tra l'ordinamento comunale e la *societas mercatorum* romana sopra delineati. Il Comune di Perugia *ricosce* nel 1279 la giurisdizione delle arti,

---

70. Cfr. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, pp. 312-315.

imponendo alle magistrature comunali di osservare e far osservare le decisioni delle curie, o più precisamente dei loro *rectores*<sup>71</sup>.

**502. Qualiter ordinamenta artium obseruentur.**

Omne propositum et ordinamentum quod factum erit uel fuerit ab artibus ciuitatis et burgorum Perusii, seu a rectoribus artium, causa faciendi legaliter artes eorum, et quod nulla fraus in eis posset commicti, set legaliter ipsi artifices facere teneantur, potestas et capitaneus teneantur obseruare, et dare auxilium et fauorem ipsis rectoribus in faciendo predicta fieri et obseruari. Et si inuenerint aliquem de arte, qui nollet de facto artis suis rectoribus obedire, illum eis obedire facere teneantur<sup>72</sup>.

La differenza con Roma appare ancora più evidente se si guarda alle responsabilità di schietta natura costituzionale attribuite dall'ordinamento generale comunale alla potente Mercanzia perugina. Basti qui ricordare che la "costituzione comunale" del primo Trecento attribuiva alla Mercanzia la designazione di due Priori comunali (dei dieci complessivi), dando sanzione giuridica all'ingerenza «dell'ordinamento particolare su quello generale, non viceversa». Si trattò di un assetto destinato a durare nel tempo e a incidere sulla storia dell'istituzione comunale perugina. Com'è stato scritto, sulla «singolare permanenza nel tempo di questo schema originario... si giocherà poi la storia della Mercanzia perugina»<sup>73</sup>.

In chiusura. La scelta dei mercanti di panni di Roma e di Perugia di redigere (o far redigere) in lingua latina gli statuti delle loro associazioni sollecita delle brevi annotazioni, finali e non conclusive. La redazione delle norme corporative in lingua latina sembra in contrasto con la ricerca di immediatezza e speditezza che ispira

71. La precisazione non è pleonastica, perché la dottrina di diritto comune discusse sulla titolarità della giurisdizione, che alcuni giuristi del Duecento volevano personalmente in capo ai *rectores*, mentre altri, come Bartolo da Sassoferrato, la consideravano esercitata per delega dell'*universitas*. Cfr. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti*, pp. 18-19.

72. *Statuto del Comune di Perugia del 1279*, p. 444.

73. Severini, «*Nobile Collegio della Mercanzia*», p. XVIII.

e caratterizza il *ius mercatorum*. Per stare a un solo esempio, nella non lontana Siena in quel torno di anni (1338) gli statuti della Mercanzia furono redatti in lingua volgare<sup>74</sup>, preceduti nella stessa città della balzana dalla pubblicazione nel 1309-1310 del *Costituito*, lo statuto del Comune, che si può considerare il vero grande monumento in volgare della statutaria medievale italiana<sup>75</sup>. Il Co-

---

74. Come osservò Mario Ascheri, gli statuti della Mercanzia di Siena del 1338 furono scritti «nella lingua di tutti i giorni» (*Arti, mercanti e Mercanzie: il caso di Siena*, p. 129). Un capitolo (L. IV, 30) prescriveva l'esecuzione di un esemplare in lingua latina del testo dopo la redazione di quella ufficiale in volgare (uno «per grammatica, et l'altro per volgare»); cfr. Q. Senigaglia, *Lo statuto dell'arte della Mercanzia senese (1342-1343)*, in «Bullettino senese di storia patria», 14 (1907), pp. 211-271; 15 (1908), pp. 99-139, 141-186; 16 (1909), pp. 187-290; in estratto pp. 1-290 [da cui si cita], p. 155. Una nota in calce alla copia latina della redazione statutaria del 1359 chiarisce che gli ufficiali dell'*universitas* dovevano considerare come *vera et autentica* solo la copia in lingua volgare, ossia l'esemplare «incatenatum ad banchum»; cfr. M. Chiantini, *La legislazione della Mercanzia*, in *La Mercanzia di Siena nel Rinascimento. La normativa dei secoli XIV-XVI*, a cura della stessa, Siena, Cantagalli, 1996, pp. IX-XIX: XIV-XV. Sul fenomeno, inverso rispetto a quello ora descritto, dei volgarizzamenti dei testi statutari, ma che rivela l'interesse crescente all'utilizzo della nuova lingua per la legislazione comunale, cfr. F. Salvestrini, L. Tanzini, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del basso medioevo*, in *Comunicare nel medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, a cura di I. Lori Sanfilippo, Giuliano Pinto, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2015, pp. 250-301. L'utilizzo del volgare nei giudizi di fronte ai consoli e nella produzione normativa delle arti esercitò un'influenza nella redazione trecentesca in volgare degli statuti comunali di Firenze del 1355; cfr. F. Bambi, *Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle Provisioni fiorentine del 1355-57*, Milano, Giuffrè, 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 87), I, pp. 5-7; cfr., dello stesso Autore, *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 126-2 (2014); disponibile *on line* al link <http://journals.openedition.org/mefrm/2112>; nonché, ora, Id., *Gli statuti, la lingua e il vocabolario*, in *Gli statuti della Repubblica Fiorentina del 1355 in volgare*, a cura di Id., F. Salvestrini, L. Tanzini, Firenze, Olschki, 2023, I, pp. 111-113.

75. Cfr. M. Ascheri, *Il costituito di Siena: sintesi di una cultura giuridico-politica e fondamento del 'buongoverno'*, in *Il Costituito del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, a cura di M. Salem Elsheikh, Siena, Fondazione

mune di Perugia avrebbe atteso il 1342 per il suo primo statuto in volgare<sup>76</sup>.

Occorrerà svolgere delle ricerche approfondite per risalire alle motivazioni di questa scelta, che la Mercanzia perugina confermò nelle successive redazioni statutarie: del 1356, del 1377, del 1403, del 1599. Si tratta, per altro, di una scelta che esponeva probabilmente l'ente a maggiori costi per la realizzazione del manufatto: ma ciò non rappresentava un problema per il ricco sodalizio perugino.

Si possono già proporre delle ipotesi. È possibile che la scelta del latino derivasse da una volontà della Mercanzia di emulare il modello dello Statuto comunale. Realizzando un manufatto di gran pregio, anche sotto il profilo della sua confezione, la potente Mercanzia perugina si confrontava con lo Statuto per eccellenza degli ordinamenti particolari, quello del Comune.

È noto che gli statuti di grandi e meno grandi centri urbani dello Stato della Chiesa erano redatti in lingua latina e che il "vento" toscano dei volgarizzamenti si fece strada con difficoltà al di qua dei confini del Patrimonio petrino.

Certamente un ruolo significativo vi ebbe anche l'influenza dei notai, per la posizione di ganglio che ricoprivano tra livello apicale delle istituzioni comunali, *societates* professionali, mondo della pratica del diritto. Come non si può escludere l'influenza della tradizione di *ius commune*, filtrata attraverso gli insegnamenti di scuola nella città sede di un prestigioso *Studium*.

Come hanno messo in luce studi recenti, ancorché riferiti ad altra area geografica, la scelta della lingua delle compilazioni nor-

---

Monte dei Paschi, 2002, I-IV (Fonti e memorie, 1): III, pp. 23-57; sul valore linguistico del testo, Id., *Il Costituto nella storia del suo tempo*, in Id., C. Papi, *Il 'Costituto' del Comune di Siena in volgare (1309-1310). Un episodio della storia della giustizia?*, Firenze, Aska, 2009, pp. 1-62.

76. *Statuto del Comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M. Salem Elsheikh, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2000 (Fonti per la storia dell'Umbria, 25).

mative – di là dai profili giuridici – non era indifferente in quel secolo Trecento alla definizione delle identità politiche degli ordinamenti particolari: fossero essi i Comuni o le *societates* professionali<sup>77</sup>. Ma per più circostanziate considerazioni occorre attendere future indagini.

### SANDRO NOTARI

Insegna *Storia del diritto medievale e moderno* all'Università di Urbino Carlo Bo. Phd in Storia e Teoria del diritto all'Università di Tor Vergata, è stato assegnista di ricerca nelle Università di Roma Tre e della Sapienza, borsista del CNR e della LUISS, *Chercheur invité* presso l'EHESS di Parigi. È Vicepresidente della De Statutis Society. Ha vinto *ex aequo* il "Premio Giovanni De Vergottini". I suoi studi hanno riguardato principalmente gli statuti comunali di Roma e del Lazio, le codificazioni civili dell'Ottocento, le istituzioni politiche italiane in età liberale, gli usi civici in prospettiva diacronica. Ha preso parte a progetti di ricerca nazionali e internazionali e ha ricoperto incarichi di insegnamento presso atenei italiani, pubblici e privati.

---

77. L. Tanzini, *Volgarizzare i documenti, volgarizzare gli statuti nella Toscana tra Due e Trecento*, in *Toscana bilingue (1260 ca.-1430 ca.)*. Per una storia sociale del tradurre medievale, a cura di S. Bischetti, M. Lodone, C. Lorenzi, A. Montefusco, Berlin-Boston, De Gruyter, 2021, pp. 151-166.